

Riferimenti sentenza della Cassazione Penale

 Anno Numero Sezione

Soggetto Imputato

 Datore_Lavoro_Pubblico Datore_lavoro_Privato CSP/CSE Dirigente Responsabile_Lavori
 Committente Preposto RSPP Lavoratore
 Altro

Esito

 Assoluzione
 Condanna Pena detentiva Pena detentiva+pecuniaria Pena pecuniaria Pena non specificata
 Concorso di colpa del soggetto leso Risarcimento alla costituita parte civile
 Altri elementi

 Quantum
 1* Grado
 2* Grado
 precedente cassazione
 Precedente appello

Classificazione evento

 Infortunio Malattia Non riguarda un infortunio
 Lesioni Morte

Soggetto leso

 Operaio Artigiano Impiegato Imprenditore Ulteriori soggetti lesi
 Altro Salute Sicurezza

Fattispecie

Tipologia del luogo di avvenimento

Numero scheda

Sentenza

Pagina 1 di 2

Privato Pubblico Cantiere Ufficio Fabbrica Altro

Principio di diritto

Con specifico riferimento all'esecuzione di lavori in subappalto all'interno di un unico cantiere edile predisposto dall'appaltatore, la giurisprudenza di legittimità ha più volte affermato il principio in base al quale gli obblighi di osservanza delle norme antinfortunistiche, grava non soltanto sull'appaltatore, ma anche su tutti coloro che esercitano i lavori, quindi anche sul subappaltatore interessato all'esecuzione di un'opera parziale e specialistica che ha l'onere di riscontrare ed accertare la sicurezza dei luoghi di lavoro, pur se la sua attività si svolga contestualmente ad altra, prestata da altri soggetti, e sebbene l'organizzazione del cantiere sia direttamente riconducibile all'appaltatore, che non cessa di essere titolare dei poteri direttivi generali (Sez. 4, sent. n. 42477 del 16/07/2009, Cornelli, Rv 245786). In generale, dalla sopra richiamata disciplina normativa si desume il principio, secondo il quale, in caso di contemporanea presenza di più imprese all'interno di un medesimo cantiere edile, tutti i soggetti titolari di una posizione di garanzia hanno il dovere di cooperare all'attuazione di misure di prevenzione e protezione dei rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto di appalto, informandosi, reciprocamente, anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese, coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

In merito alla doglianza secondo cui, essendo stato stipulato ed eseguito un contratto di «nolo a caldo» (per essere stati messi a disposizione non solo la gru, ma anche il gruista), la responsabilità per gli infortuni competerebbe al titolare dell'impresa locatrice (noleggiante), e non già a colui che noleggia macchinario e operatore, il quale non ha l'onere di predisporre il P.O.S. .

La sentenza impugnata è esente da censure laddove afferma che non era stato concluso alcun «nolo a caldo» posto che al primo non fu chiesto semplicemente di eseguire una modalità dell'opera così come già predisposta e organizzata da altri, ma di fornire uomini e attrezzature idonee alla specifica situazione di fatto in modo da realizzare una particolare modalità di esecuzione dell'opera rispetto alla quale non esisteva alcuno specifico piano di sicurezza e che le imprese appaltatrici e subappaltatrici non erano in grado di svolgere.

Altre informazioni sull'esito (dispositivo della sentenza della Suprema Corte di Cassazione)

 Rigetto_del_ricorso Ricorso_inammissibile

annullamento

 senza rinvio con rinvio con_rinvio_ai_soli_fini_civili

Dispositivo

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese di giudizio in favore della parte civile, che liquida in complessivi €.2.500,00, oltre accessori come per legge.

Note

I contenuti della presente scheda sono stati redatti da ERVET s.p.a. ad uso interno e per i propri soci; come tali costituiscono materiale di lavoro.